

# **SPORTIVI PROFESSIONISTI E ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE: UN RAPPORTO DIFFICILE IN VIA DI CHIARIMENTO**

Avv. Brenno Canevascini (Muralto/Losone)

Pubblicato in Jusletter del 5 settembre 2005 ([www.weblaw.ch](http://www.weblaw.ch))

## **1. Introduzione**

Gli sportivi professionisti e le assicurazioni sociali vivono da molto tempo un rapporto non molto chiaro e sovente controverso nella misura in cui gli sportivi professionisti pretendono di essere trattati alla stregua di qualsiasi altro lavoratore, mentre d'altro canto gli enti preposti all'applicazione delle normative in materia di assicurazioni sociali faticano a riconoscere lo statuto di lavoratori agli sportivi in virtù della estrema particolarità della professione.

I nostri tribunali (sia a livello cantonale sia a livello federale), nel corso degli anni si sono occupati a diverse riprese di casi legati soprattutto al settore infortunistico o al settore dell'invalidità.

Molto meno frequenti sono i casi relativi all'assicurazione disoccupazione.

## **2. I cambiamenti di natura sportiva nell'ultimo decennio**

Fino ad una decina d'anni orsono con tutta probabilità mai nessuno sportivo professionista si è posto il problema a sapere se al momento della perdita del proprio posto di lavoro, in attesa di un nuovo impiego, egli avesse la possibilità di far capo alle indennità di disoccupazione.

Va del resto sottolineato che fino a quel momento erano assai rari (per non dire inesistenti) i casi di professionisti che nel pieno della loro carriera (che mediamente dura fino attorno ai 34-35 anni come riconosciuto anche nell'ambito dell'assicurazione invalidità) si trovavano senza un impiego.

Inoltre il ferreo contingentamento degli stranieri (e mi riferisco qui in particolare ai due sport professionistici di squadra per eccellenza come popolarità e come diffusione, ossia al calcio ed al disco su ghiaccio) faceva sì che i giocatori di passaporto elvetico e i giocatori equiparati agli svizzeri (ossia quegli elementi che sono stati tesserati per la prima volta in

---

svizzera prima del compimento del quindicesimo anno d'età) avessero le più ampie possibilità di trovare praticamente sempre una collocazione di loro gradimento.

A seguito della celeberrima sentenza Bosman<sup>1</sup>, ed ancorché il nostro Paese non facesse (e non fa tutt'ora) parte dell'Unione Europea, anche in Svizzera (più celermente nel calcio ma poi anche nell'hockey) i Governi sportivi hanno dovuto gradatamente riconoscere il particolare statuto dello sportivo professionista comunitario (ergo del lavoratore comunitario), allargando vieppiù la possibilità per i club e per gli sportivi di allacciare rapporti di lavoro con giocatori stranieri. E questo al di là di ogni e qualsivoglia considerazione di natura prettamente sportiva tendente alla salvaguardia del capitale umano indigeno e di valorizzazione dei settori giovanili dei singoli club.

Questo ha avuto quale conseguenza diretta il notevole afflusso (segnatamente nel calcio) di moltissimi stranieri (soprattutto giovani in cerca di un trampolino di lancio) che hanno "chiuso" la porta agli elementi di casa anche in virtù di oneri finanziari inferiori.

Molteplici sono i casi di società estere di prestigio che "piazzano" temporaneamente dei loro giovani in club elvetici per farli maturare senza troppe pressioni, per poi riprenderseli e lanciarli in campionato più prestigiosi di quello elvetico.

Nell'hockey su ghiaccio per contro ci si è mossi (magari non sempre nella legalità) con maggior prudenza e lentezza tant'è che a tutt'oggi il numero di stranieri che possono venir schierati in una partita è stato fissato a cinque, dei quali almeno due provenienti da una nazione dell'Unione Europea.

E quando parlo di dubbia legalità, mi riferisco al fatto che la limitazione a cinque stranieri tocca anche i comunitari, la cui possibilità di lavorare in Svizzera dovrebbe essere completamente libera.

È ovvio che (in materia di stranieri) se da un lato i club non hanno un interesse a rompere quello che è stato definito un "gentlemen-agreement", d'altro canto non è così remota la possibilità che ad appellarsi alla libera circolazione (facendo "saltare" la regolamentazione federativa) possa essere uno straniero comunitario che si vedrebbe preclusa la possibilità di giostrare in Svizzera.

Tornando alla posizione giuridica dello sportiva, va detto che specialmente da parte della Lega Nazionale di calcio si è codificato lo statuto giuridico del giocatore professionista riconoscendogli una sorta di parificazione ad un normale lavoratore.

Il tutto comunque con delle ben precise limitazioni alla libertà personale come quella di mutare datore di lavoro a piacimento e questo a seguito in particolare alle (peraltro oppor-

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte Europea di Giustizia di data 15.12.1995 (caso C-415/93)

---

tune e condivisibili) restrizioni periodiche nei trasferimenti. Ovvio in questo caso, il rimando alla salvaguardia della regolarità della competizione sportiva ed alla cautela di non creare spostamenti in massa di giocatori da squadre che ad un certo punto del campionato si trovano senza più obiettivi sportivi, verso squadre con ambizioni o necessità.

Pur comunque riconoscendo le specificità e le particolarità della professione di sportivo, i nostri tribunali (specie in materia di controversie derivanti dal rapporto di lavoro) hanno da qualche tempo costantemente riconosciuto che tra lo sportivo professionista (sia esso giocatore o allenatore) ed il proprio club vige un contratto di lavoro ai sensi degli artt. 319 e seguenti CO. Con tutto quello che ne consegue.

### **3. La posizione dello sportivo professionista nell'ambito delle assicurazioni sociali**

Il sopraccitato consolidamento giurisprudenziale sia del rapporto di lavoro, sia dello statuto giuridico dello sportivo professionista ha avuto quale effetto che, quali normali lavoratori (ancorché da considerare lavoratori specializzati), gli sportivi abbiano iniziato a godere degli stessi diritti di altri operatori professionali anche nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Del resto essi si vedono detrarre dalla busta paga i contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, LAInf, LPP) al pari di qualsiasi altro lavoratore ed è ovvio che possano beneficiare delle relative prestazioni al momento in cui i casi assicurativi si verificano.

Nel corso degli ultimi 15-20 anni molteplici sono state le decisioni relative al riconoscimento delle prestazioni dell'assicurazione invalidità (comunque limitate nel tempo) a degli sportivi professionisti.

Molto più lento è stato per contro il processo di riconoscimento di prestazioni da parte dell'assicurazione disoccupazione.

### **4. I principi alla base dell'assicurazione disoccupazione**

Presupposto fondamentale per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento<sup>2</sup>, cioè disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata<sup>3</sup>.

L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali.

---

<sup>2</sup> Art. 8 cpv.1 lett. f) LADI

<sup>3</sup> art. 15 cpv.1 LADI

---

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre alla volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento ponendo per esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora strettamente legate alla sua persona.

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. In questo caso il motivo della limitazione nelle possibilità non ha nessuna importanza<sup>4</sup>.

L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro<sup>5</sup>.

## **5. I calciatori professionisti e la disoccupazione**

Per i motivi citati al capitolo 2., il problema della disoccupazione fino ad una decina di anni orsono erano rarissimi per non dire praticamente inesistenti.

In una sentenza di data 30 gennaio 1992<sup>6</sup>, il TFA è stato chiamato a pronunciarsi circa l'idoneità di un calciatore professionista di DNA che non aveva trovato nessun altro club disposto ad assumerlo a titolo definitivo o a titolo di prestito e che da parte del suo club di provenienza non veniva più né impiegato né retribuito e che era alla ricerca di un lavoro in un'altra professione.

In quell'occasione il TFA ha stabilito che per idoneità al collocamento ex art 15 cpv. 1 LADI, non s'intende l'idoneità al collocamento legata in modo oggettivo al mercato del lavoro (e cioè l'oggettiva collocabilità). Sono determinanti la volontà della persona in cerca di un'occupazione, le sue attitudini ed il suo diritto di svolgere un'attività che entra in considerazione per lei sul mercato del lavoro. Se l'assicurato soddisfa tali esigenze non gli potrà

---

<sup>4</sup> DTF 123 V 214 ; DTF 120 V 388 ; DLA 2000 consid 1a pag. 158

<sup>5</sup> DTF 112 V 327 consid. 1a con riferimenti ivi citati

<sup>6</sup> DLA 1992 pag. 77

---

essere inflitta nessuna sanzione qualora le sue ricerche d'impiego non abbiano successo a causa della situazione congiunturale del momento.

Di disoccupazione di calciatori e di allenatori professionisti si è occupato con una certa frequenza nell'ultimo quinquennio in particolare il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino, investito a più riprese della questione a seguito di un atteggiamento unidirezionale da parte non tanto delle Casse disoccupazione, quanto da parte della Sezione cantonale del Lavoro, autorità amministrativa preposta ad esprimere dei preavvisi qualora la Cassa sollevasse dubbi circa l'idoneità al collocamento dell'assicurato.

La Sezione del lavoro (malgrado si fosse consolidata una giurisprudenza univoca e chiara) e in un primo (in ordine di tempo) caso non si sia pronunciata in modo contrario alla collocabilità di uno sportivo professionista, in tutti i casi successivamente emersi ha sistematicamente ostacolato l'ammissione alle indennità per gli portivi professionisti destando il fondato sospetto di una sistematica prevenzione e di una forma di avversione (al limite dell'accanimento) nei confronti degli sportivi, dei calciatori in particolare.

Ne sono seguite alcune significative decisioni da parte della massima istanza cantonale ticinese, riguardanti due calciatori, tutte univoche e coerenti con le quali da un lato è stato riconosciuta l'idoneità al collocamento<sup>7</sup> e d'altro canto è stata negata la sospensione dal diritto all'indennità per presunta colpa propria<sup>8</sup>.

In quest'ultimo caso (eravamo nella primavera 2001 nell'ambito del celebre sciopero di buona parte dei giocatori dell'AC Bellinzona) la Cassa disoccupazione aveva deciso la sospensione dall'indennità per 26 giorni in quanto il giocatore aveva agito senza rispettare gli statuti della Lega Nazionale (ora Swiss Football League).

In quell'ambito molti giocatori (che avevano messo in mora la società per il pagamento degli stipendi arretrati e non avevano voluto cedere ad un ricatto sugli stipendi futuri) erano stati licenziati in tronco dalla società, atto giuridico poi trasformato in rescissione anticipata con effetti al 30.06.2001.

La Cassa aveva rimproverato ai giocatori che invece di astenersi dal lavoro avrebbero dovuto adire la Commissione di conciliazione della LN.

In realtà, seguendo la tesi del ricorrente, il TCA aveva ritenuto e data per accertata la legittimità dell'astensione dal lavoro del ricorrente (e quindi anche degli altri "scioperanti") dovuta al fatto che il datore di lavoro oltre a non avere versato gli stipendi dei due mesi precedenti aveva esplicitamente affermato che nessun altro stipendio sarebbe stato versato

---

<sup>7</sup> sentenza TCA di data 24.03.2003 in re V.C. (inc. 38.2002.00105)

<sup>8</sup> sentenza TCA di data 19.08.2002 in re G.M. (inc. 38.2002.00016)

---

qualora i giocatori non avessero accettato di annullare i contratti validi per la stagione successiva.

IL TCA ritenne legittimo il comportamento del ricorrente ed annullò la sospensione dal diritto alle indennità.

## **6. L'allenatore professionista e la disoccupazione**

Una terza recente sentenza significativa del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino ha riguardato il caso di un allenatore professionista di calcio che a seguito di una situazione di enorme ed insopportabile stress (attestato da un regolare certificato medico) ha sciolto il proprio contratto di lavoro con effetto immediato<sup>9</sup>.

Annunciatosi alla Cassa disoccupazione circa un mese più tardi, la Sezione cantonale del lavoro pur riconoscendo l'idoneità al collocamento, aveva imposto alla cassa la sospensione del diritto all'indennità per un adeguato numero di giorni (da stabilirsi dalla Cassa medesima) per colpa propria dell'assicurato.

In buona sostanza l'Autorità amministrativa aveva addotto che la disoccupazione del richiedente era imputabile all'assicurato medesimo che ha disdetto il rapporto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego a meno che non si possa ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego.

Accogliendo il ricorso dell'allenatore professionista, il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino ha osservato che l'impossibilità per motivi di salute di mantenere l'attuale posto di lavoro (rescindendo quindi il vincolo contrattuale con effetto immediato) deve essere attestata da un certificato medico chiaro ed inequivocabile e questo anche se il certificato è stato emesso da un medico non espressamente specializzato nel ramo psicologico come la Sezione del lavoro pretendeva visto che il documento emanava da uno specialista in ortopedia.

## **7. L'allenatore professionista con un'altra attività e la disoccupazione**

Adito dalla Sezione cantonale del lavoro avverso una sentenza del Tribunale cantonale del Canton Ticino<sup>10</sup>, il TFA<sup>11</sup> (confermando appieno la decisione dell'istanza cantonale) ha portato ulteriore chiarezza su un caso abbastanza particolare di un allenatore professionista rimasto disoccupato a seguito di fallimento del suo club di appartenenza, ma che pa-

---

<sup>9</sup> sentenza TCA di data 18 novembre 2002 in re G.D. (inc. 38.2001.216)

<sup>10</sup> sentenza TCA di data 3 giugno 2004 in re P.T. (Inc. 38.2003.54)

<sup>11</sup> sentenza TFA di data 3 gennaio 2005 in re P.T. (Causa C 119/04)

---

rallamente era membro del Consiglio d'amministrazione di una società anonima in un ramo professionale nel quale l'allenatore in gioventù aveva svolto il proprio apprendistato ed inizialmente la propria attività professionale prima di divenire calciatore professionista risp. ed allenatore professionista al momento della cessazione dell'attività calcistica.

Il giorno stesso del decreto di fallimento del datore di lavoro (era l'inizio del mese di aprile, ossia a 6-7 settimane dalla conclusione del campionato), l'assicurato si è annunciato ad una Cassa Disoccupazione non essendogli possibile reperire un posto di lavoro.

A seguito di una richiesta dell'Ufficio Regionale di Collocamento legata a dubbi circa l'idoneità al collocamento, la Sezione del Lavoro ha emanato una decisione con la quale veniva sancita l'inidoneità al collocamento a decorrere dal 01.05.2003, in quanto (a dire della SdL), l'assicurato non adempiva in particolare ai disposti di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. f), all'art. 15 cpv. 1, e all'art. 16 LADI.

I motivi posti alla base della decisione della Sezione del lavoro erano legati al fatto che l'assicurato, al di fuori della professione di allenatore, beneficiava di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro in quanto azionista e membro del Consiglio di amministrazione di una società anonima non considerando però che i motivi del suo stato di disoccupato erano legati alla professione di allenatore di calcio.

Inoltre il richiedente si era sin dall'inizio autoimposto un termine fino al 31.12.2003 (ossia 7 mesi) per trovare una nuova collocazione nell'ambito calcistico visto che aveva ottenuto il massimo brevetto UEFA investendo tempo e denaro in questa formazione di alto rango. Non avesse trovato una sistemazione entro quel termine, egli avrebbe rinunciato volontariamente ai benefici dell'assicurazione disoccupazione.

Sia nella decisione cantonale, sia in quella dell'Alta Corte federale si è sottolineato che non necessariamente il fatto di essere azionista ed amministratore di una SA preclude automaticamente ad un assicurato il diritto di percepire le indennità di disoccupazione avendo perso il proprio lavoro (dopo almeno sei mesi di impiego) in un altro ambito professionale.

Il TF ha ritenuto che le possibilità per il ricorrente di reperire un'occupazione nella professione sportiva non erano (all'epoca determinante) talmente scarse o ridotte da rendere un suo collocamento molto aleatorio. Di riflesso le possibilità di trovare entro un termine ragionevolmente breve una collocazione non erano così remote da rendere praticamente illusoria la ricerca.

Tutto ciò anche alla luce della norma federativa che impone ai club partecipanti ai campionati della Swiss Football League di disporre almeno di un allenatore professionista per il proprio settore giovanile.

---

Il periodo di otto mesi postulato (ed autofissato) dall'assicurato è stato ritenuto adeguato dal TCA, parere poi confermato anche dal TFA.

## **8. Conclusioni**

La casistica legata all'assicurazione disoccupazione dimostra una volta di più come il processo di avvicinamento della giurisprudenza ed in generale il riconoscimento della specificità degli sportivi professionisti per rapporto alle norme di diritto ordinario ancorché lento sia sulla buona strada.

I tribunali hanno riconosciuto a più riprese che lo sportivo professionista gode degli stessi diritti ed ha gli stessi doveri di qualsiasi altro tipo di lavoratore, sia in campo civile, sia in campo assicurativo.

Vi è ora da sperare che anche a livello federativo, nonché a livello della singole società si capisca che questi rapporti e questi statuti giuridici vanno rispettati senza remore e senza riserve così da evitare inutili e controproducenti contenziosi.